

Rassegna Stampa

di Mercoledì 8 giugno 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
26	Il Sole 24 Ore	08/06/2022	<i>Cantieri a corto di manodopera (C.Tucci)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	08/06/2022	<i>Sul superbonus visti in bilico per le fatture di novembre 2021 (L.De Stefani)</i>	6
Rubrica Previdenza professionisti				
42	Il Sole 24 Ore	08/06/2022	<i>Il Lavoro richiama le Casse sul rispetto della rappresentanza di genere (F.Micardi)</i>	8
Rubrica Lavoro				
1	Il Sole 24 Ore	08/06/2022	<i>Sul salario minimo europeo nessun obbligo per l'Italia (A.Salimbeni)</i>	9
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	08/06/2022	<i>Carta Pnrr per ridurre le distanze tra territori (A.Rosina)</i>	11
Rubrica Altre professioni				
40	Italia Oggi	08/06/2022	<i>Legali, part time nella p. A. Sempre incompatibile</i>	13
Rubrica Fisco				
41	Italia Oggi	08/06/2022	<i>Forfettari, scivolo di due anni (G.Mandolesi)</i>	14
Rubrica Pubblica Amministrazione				
36	Il Sole 24 Ore	08/06/2022	<i>Notifiche della Pa sulla app con avvisi via smartphone (B.Santacroce)</i>	15
Rubrica Normative e Giustizia				
40	Il Sole 24 Ore	08/06/2022	<i>Valido l'invio se la Pec risulta dagli elenchi pubblici (D.Settembre)</i>	16
Rubrica Sanità				
1	Corriere della Sera	08/06/2022	<i>Fascicolo sanitario online. L'Italia viaggia a due velocità' (M.Gabanelli/S.Ravizza)</i>	17

Cantieri a corto di manodopera

Grandi lavori. Secondo Excelsior i settori mobilità e logistica avranno bisogno, da qui al 2026, fino a 205mila lavoratori, costruzioni e infrastrutture fino a 375mila. Imprese in crisi: introvabili saldatori, elettricisti, fabbri, conduttori di veicoli, installatori d'impianti

Claudio Tucci

La spia rossa si è accesa nel 2021, quando tra superbonus e prime misure di spinta ai cantieri targate Pnrr, il maxi comparto "Infrastrutture" ha segnato un balzo di nuove assunzioni: +14,1% rispetto al livello pre-pandemia (2019). Ma, per la prima volta in maniera così nitida, gli imprenditori hanno toccato con mano anche l'altra faccia della medaglia, vale a dire la "crescente" e "preoccupante" carenza di manodopera specifica richiesta dalle imprese. Lo scorso anno, infatti, il "mismatch" tra domanda e offerta di lavoro nelle costruzioni in senso ampio, espresso dal rapporto tra ingressi previsti giudicati di difficile reperimento da parte delle aziende e il totale delle entrate programmate nello stesso periodo, è risultato pari al 40%, con picchi, nella seconda parte dell'anno, anche prossimi al 50%. Prima della pandemia lo stesso rapporto era di circa il 28%, ha ricordato in un focus molto dettagliato, l'Ance. In altri termini, in due anni, il gap nel settore infrastrutture-costruzioni è aumentato di ben 12 punti percentuali, il doppio di quanto accaduto per l'insieme dei settori economici (dal 26% nel 2019 al 32% del 2021).

Il tema è delicato, visti anche i 108 miliardi su 209 complessivi previsti dal Pnrr per le infrastrutture. Ed emerge giornalmente dai cantieri autostradali a quelli navali; dai trasporti alle gallerie. Secondo le ultime elaborazioni Excelsior, targate Unioncamere-Anpal, i settori mobilità e logistica avranno bisogno, da qui al 2026, quindi nell'arco temporale Pnrr, tra 181.500 e 205.600 ingressi, a seconda dello scenario economico, più o me-

no favorevole (e al netto degli effetti della guerra tra Russia e Ucraina, al momento indecifrabili). Per i settori costruzioni e infrastrutture le previsioni assunzionali sono ancora più elevate, tra i 339.400 e i 375.700 inserimenti, sempre a seconda della velocità, sostenuta o in frenata, della nostra economia.

A fronte di queste spinte, e guardando a un orizzonte temporale medio-lungo, il mismatch rischia, concretamente, di tarpare le ali a tutto il maxi comparto. Qui gli ultimi dati mensili sono di maggio 2022, e fotografano questa situazione: per gli operai specializzati nella pitturazione e pulizia degli esterni degli edifici la difficoltà di reperimento è superiore all'80%, 80,4% per la precisione. Per i conduttori di veicoli a motore siamo al 58,1%, per i montatori e manutentori al 57,9%, per i tecnici in campo ingegneristico al 56,9%. A essere "introvabili", ha aggiunto l'Ance, sono anche profili molto specialistici: gli installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione (57,2% di mismatch - rispetto al 40% di media nel settore costruzioni); i tecnici e gli elettricisti relativi a costruzioni civili (quota vicino al 55%). Inoltre, tra le figure presenti nel macro gruppo degli operai specializzati, si riscontra una percentuale di difficoltà di reperimento elevata (52%) anche per i montatori della carpenteria metallica.

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore l'allarme lanciato da un settore emergente, come la blue economy, l'economia del mare, dove ormai, in media, un'impresa del mare su quattro segnala difficoltà di reperimento della manodopera occorrente. Emblematico il caso della cantieristica navale, dove il mismatch viene riscontrato in quasi il 43% del totale delle entrate, e

nel 23,3% dei casi per mancanza di candidati. In questa filiera, ad essere introvabili sono soprattutto alcune figure di operai specializzati, come i fabbri ferrai, costruttori di utensili (65,1%), fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili.

Per non parlare delle competenze "green", che assieme a quelle digitali, rappresentano il futuro anche per il settore infrastrutture: le competenze verdi sono dirimenti per gran parte dei mestieri legati all'edilizia, quali ad esempio i tecnici e ingegneri delle costruzioni civili (competenze richieste con elevata importanza al 78,6% e al 71,2% delle entrate programmate) e i tecnici della gestione dei cantieri edili (55%), chiamati a operare sia per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio già esistente, sia nella progettazione e costruzione di nuovi edifici ecosostenibili. Ebbene, anche qui le competenze green sono introvabili nel 33,8% dei casi (si arriva al 36,9% se di grado elevato).

Da non sottovalutare neppure l'ultimo allarme di Anita Confindustria nel settore dell'autotrasporto: da noi mancano 20mila autisti di mezzi pesanti. E non è un problema solo italiano visto che in Europa è da almeno dieci anni che esiste il tema. Senza interventi immediati, da noi la carenza di autisti è destinata ad aggravarsi nei prossimi anni considerata l'età media del settore, pari a circa 50 anni. Anche in questo caso il mismatch non dipende dalle retribuzioni (si arriva a guadagnare anche 2.700-3mila euro netti al mese) ma è spiegato con la mancanza di personale qualificato e la carente immagine della professione dell'autotrasportatore (e così si fatica ad attrarre giovani).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Mancano anche le competenze green, che risultano dirimenti per numerosi mestieri legati all'edilizia

Academy Italia

Formazione a 360 gradi

La formazione per Eni e le sue società è gestita da Eni Corporate University (Ecu), che è stata costituita nell'ottobre 2001 e che rappresenta il centro di competenza del gruppo guidato da Claudio Descalzi per le attività di formazione manageriale e i rapporti con le università. L'embrione di Ecu è la storica scuola Enrico Mattei, divenuta nel tempo scuola di management ed economia, che in 65 anni, attraverso il master Medea (economia e ambiente) ha formato più di 3mila studenti provenienti da 111 Paesi di tutti i continenti. Eni inoltre organizza corsi di alta formazione in collaborazione con alcune prestigiose università italiane

STELLANTIS

Filo diretto con gli studenti

L'Academy e-Mobility in casa Stellantis guarda al mercato e ai giovanissimi, per tenere il contatto con quella fascia di consumatori che detterà legge in futuro e per mantenere alta l'attenzione sull'innovazione. L'iniziativa è nata nel 2019 con l'obiettivo di promuovere i modelli legati alla mobilità elettrica fra i ragazzi, nel corso degli anni è diventata una piattaforma per lo scambio di esperienze e prospettive. Ne sono un esempio le *challenge* e gli *hackaton* che periodicamente l'Academy organizza con gli studenti per sviluppare app, servizi o applicazioni industriali. Studenti che provengono da varie facoltà universitarie, non solo tecnologiche

LEONARDO

Aggiornamento continuo

Al centro della strategia complessiva di Leonardo che, come azienda leader attiva su mercati altamente tecnologici e innovativi, è una realtà fortemente "knowledge oriented", vi sono le Academy Leonardo, realtà progettuali che supportano la competitività del gruppo attraverso l'aggiornamento continuo delle competenze. Innovazione tecnologica e capitale umano rappresentano da sempre due valori inscindibili per Leonardo. Parallelamente alle Academy, un **importante investimento è stato di recente realizzato** attraverso i Leonardo Labs, hub tecnologici dedicati alla ricerca e allo sviluppo delle tecnologie di frontiera

ESSELUNGA

Maxi polo per la formazione



Tutto fa capo al «Learning center», polo didattico con ambienti polifunzionali e strumenti innovativi creato da Esselunga a Cernusco sul Naviglio (Milano). È qui che si fanno crescere i diversi profili professionali fornendo agli allievi strumenti gestionali, di mestiere e approfondimento per gettare le basi della crescita personale e lavorativa. Le lezioni sono tenute sia da un team di formatori interni all'azienda sia da docenti di società esterne. Nel 2021 ai corsi hanno preso parte quasi 22.500 persone. All'interno del progetto formativo di Esselunga c'è anche la «Scuola dei mestieri», dedicata al personale impiegato nei punti vendita, bar e profumerie






Autostrade/1.

Nella foto sopra: ingegnere Tecne (Aspi) al lavoro in un cantiere lungo la rete; a sinistra: la fresa Tbm in azione. La nuova galleria Santa Lucia (A1) è stata scavata con l'ausilio della fresa Tbm più grande d'Europa



Autostrade/2.

Nella foto sopra: lavori in galleria in Liguria; a sinistra: l'imbocco della galleria Santa Lucia, la più lunga galleria a 3 corsie costruita in Europa (7.750 metri). Si trova lungo l'autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Firenze Nord



159329

Agevolazioni
Sul superbonus
visti in bilico
per le fatture
di novembre 2021

Superbonus, visti in bilico per le fatture di novembre 2021

Luca De Stefani
— a pag. 36

Dichiarazioni

Contrasto tra le indicazioni
del modello Redditi PF 2022
e quelle della circolare 19/E

Sono in dubbio i pagamenti
precedenti il 12 novembre
con fattura differita successiva

Luca De Stefani

Per le istruzioni al modello Redditi PF 2022 e la circolare n. 16/E/2021, le persone fisiche devono richiedere il nuovo visto di conformità in dichiarazione dei redditi per il superbonus del 110%, per le spese sostenute e le fatture emesse dal 12 novembre 2021, quindi basandosi su un inedito «criterio di cassa e di fatturazione» ed escludendo, così, le fatture emesse prima del 12 novembre 2021, ma pagate da questa data in poi.

Per la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E, invece, le persone fisiche devono applicare il «criterio della sola fatturazione» (non si cita il principio di cassa), includendo così i pagamenti effettuati prima del 12 novembre 2021 (ad esempio, ad ottobre 2021) con fattura differita emessa successivamente (nell'esempio, il 15 novembre 2021).

Decorrenza del visto

Anche ai fini della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi del superbonus del 110% (non per la detrazione diretta dei bonus diversi dal 110%) e non solo ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, è necessario il rilascio del visto di conformità nel modello Redditi o nel 730, per le

persone fisiche (compresi i professionisti) e gli enti non commerciali, per le spese «sostenute» dal «12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data» (istruzioni al modello Redditi PF 2022 e circolare n. 16/E/2021), quindi, con una sorta di «criterio di cassa e di fatturazione»; seguendo queste indicazioni, sembrerebbero escluse le fatture anticipate, cioè emesse prima del pagamento e prima del 12 novembre 2021, anche se pagate da questa data in poi.

Nella circolare 27 maggio 2022, n. 19/E, invece, si è utilizzato, per le persone fisiche, il «criterio della sola fatturazione», in quanto è stato detto che il nuovo visto di conformità per il superbonus trova applicazione solo per «le fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021», senza porre alcun limite alla data dei pagamenti. In base a quest'ultimo chiarimento, pertanto, sembrerebbero inclusi i pagamenti effettuati prima del 12 novembre 2021 (ad esempio, ad ottobre 2021) con fattura differita emessa successivamente (nell'esempio, il 15 novembre 2021).

Sarebbe stato più semplice e sicuramente più coerente con la prassi precedente sulle detrazioni Irpef, stabilire che il nuovo visto di conformità fosse obbligatorio per i pagamenti effettuati dal 12 novembre 2021 in poi.

Decorrenza per le imprese

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, invece, il nuovo visto di conformità si applica con riferimento alle «fatture emesse» dal 12 novembre 2021, «a prescindere dal periodo di imputazione della spesa» (circolari nn. 16/E/2021 e 19/E/2022), anche se per questi ultimi soggetti solitamente si applica il criterio di competenza.

Le esenzioni

Questo nuovo visto non è necessario nei casi di dichiarazione presentata:

- «tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale»;
- ovvero «direttamente dal contribuente all'agenzia delle Entrate», attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi).

Modifica dei dati


Se il contribuente modifica i dati relativi al superbonus proposti nella precompilata, la quale, si ricorda, può essere sia il 730 che il modello Redditi, potrà continuare a presentare ugualmente la dichiarazione direttamente, senza dover rivolgersi ad un professionista abilitato o ad un Caf (per Redditi o 730) o di un Caf (per il 730), ai fini dell'apposizione del consueto visto di conformità del 730 (il quale assorbe quello specifico per i documenti del superbonus) ovvero di quello del modello Redditi (Telefisco 2022).

Da quest'anno, peraltro, in caso di 730 precompilato presentato direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta, con modifiche che incidono sul reddito o sull'imposta degli oneri forniti da terzi, il controllo formale sulla documentazione relativa agli oneri verrà effettuato solo su quelli modificati e non su quelli forniti da soggetti terzi non modificati.

Resta, comunque, in capo al contribuente il controllo dei requisiti soggettivi che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni, quindi, è «opportuno che la documentazione» sia conservata fino al 31 dicembre 2027 (istruzioni al 730/2022 e circolare n. 26/E/2015).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI



1

MANOVRA 2022

La modifica

L'articolo 1, comma 28 della legge di Bilancio 2022 ha modificato l'articolo 119 del decreto Rilancio (DI n. 34 del 2020), relativo al superbonus 110%, e ha previsto l'obbligo del visto di conformità per l'utilizzo del superbonus nella dichiarazione dei redditi. Ha anche specificato, come ricorda la circolare 19/E, i prezzari da adottare per l'asseverazione/attestazione di congruità della spesa, ai fini dell'esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito.

2

MODELLO REDDITI

Le indicazioni

Per le istruzioni al modello Redditi PF 2022 e la circolare n. 16/E/2021, le persone fisiche devono richiedere il nuovo visto di conformità in dichiarazione dei redditi per il superbonus del 110%, per le spese sostenute e le fatture emesse dal 12 novembre 2021, quindi basandosi su un inedito «criterio di cassa e di fatturazione» ed escludendo, così, le fatture emesse prima del 12 novembre 2021, ma pagate da questa data in poi.

3

CIRCOLARE 19/E

Criterio di fatturazione

Indicazioni diverse arrivano dalla circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.

Le persone fisiche devono applicare il «criterio della sola fatturazione» (non si cita il principio di cassa), includendo così i pagamenti effettuati prima del 12 novembre 2021 (ad esempio, ad ottobre 2021) con fattura differita emessa successivamente.



Per le imprese individuali il visto si applica guardando esclusivamente alle fatture emesse

Il Lavoro richiama le Casse sul rispetto della rappresentanza di genere

Professioni

La consigliera nazionale di parità chiede dettagli sugli organi di dirigenza

Federica Micardi

Casse di previdenza dei professionisti richiamate sul rispetto delle pari opportunità.

La consigliera nazionale di parità presso il ministero del Lavoro, Francesca Bagni Cipriani e la collega supplente Serenella Molendini, il 25 maggio hanno scritto agli enti di previdenza privati chiedendo di comunicare la composizione degli organi di dirigenza degli enti. E qualo-

ra non risulti rispettato il principio di rappresentatività del genere femminile, di indicare quali iniziative intendono assumere in vista della prossime tornate elettorali.

Un invito al rispetto delle pari opportunità, viene ricordato nella lettera, è stato fatto oltre un anno fa dal ministro Orlando; il ministro aveva espressamente esortato le Casse «ad assumere le iniziative più adeguate, ove occorra anche di natura statutaria, per assicurare la più ampia partecipazione delle donne negli organi di governo degli enti e nelle assemblee rappresentative».

Un appello, a quanto pare, rimasto, almeno in parte, inascoltato infatti, si legge nella lettera, continuano ad arrivare al ministero del Lavoro segnalazioni in merito alla mancata armonizzazione delle regole di governance di alcu-

ni degli enti di previdenza al principio della parità di genere.

Un problema di genere esiste, e basta guardare i numeri per capirlo. Nelle professioni ordinarie la componente femminile rappresenta il 41% degli iscritti, e se si guarda agli under 40 sono la maggioranza (54%), eppure dalla costituzione degli enti di previdenza privati (1994 per le Casse privatizzate con il Dlgs 509 e 1996 per le Casse istituite con il Dlgs 103) le donne chiamate a guidare una Cassa sono state in tutto tre, di cui due sono attualmente in carica (Enpab-biologi e Inpgi-giornalisti).

Le Casse in questi giorni stanno rispondendo alle richieste della consigliera nazionale di parità, resta da capire cosa il Ministero farà di queste informazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sul salario minimo europeo nessun obbligo per l'Italia

Retribuzioni

Salario minimo con sistema di adeguamento periodico

Accordo sul salario minimo tra Consiglio e Parlamento Ue. La direttiva delimita i parametri per definire le retribuzioni e introduce l'indicizzazione biennale. Il salario minimo tuttavia non sarà obbligatorio per gli Stati membri. In Italia sono già operativi i contratti collettivi.
Pollio Salimbeni e Pogliotti — a pag. 5

L'intesa Ue. La direttiva entra nel merito dei parametri per definire le retribuzioni. Ruolo centrale per gli accordi collettivi fra parti sociali

Antonio Pollio Salimbeni
BRUXELLES

Per i "working poors" d'Europa, le persone che lavorano per retribuzioni talvolta al di sotto della soglia di povertà o quelli che riescono a starci sopra per poco, è una buona notizia. Ma è anche una buona notizia per chi vive e lavora in paesi in cui la contrattazione collettiva su diritti e salari è viva e vegeta, nonostante i cambiamenti produttivi e una perdita di peso delle organizzazioni sindacali. Anzi, proprio per questo. L'accordo fra Consiglio Ue e Parlamento sulla direttiva sul salario minimo (legale e non), raggiunto a Strasburgo la notte scorsa, è a suo modo storico: per la prima volta la Ue entra nel merito della qualità e dei parametri per definire le retribuzioni, pur non travalicando le competenze in materia, che gli stati difendono gelosamente.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen dichiara: «Le nuove norme tuteleranno la dignità delle persone, faranno in modo che il lavoro renda». Cioè sia retribuito adeguatamente, sostenga «un livello di vita decente». E questo «nel rispetto pieno delle tradizioni nazionali e dell'autonomia delle parti sociali». Il responsabile del lavoro Nicolas Schmit, commissario lussemburghese,

scommette sul fatto che «contrattazione collettiva e salario minimo legale aiuteranno i salari a evolvere in modo più favorevole, cioè verso l'alto». Il testo definitivo della direttiva dovrà passare al vaglio del voto parlamentare e dei governi. Poi ci sarà tempo due anni per incorporarla nelle legislazioni nazionali. Svezia e Danimarca si oppongono, non vogliono interventi Ue in questa materia. Però non ci sono rischi che l'accordo venga impallinato perché non occorre l'unanimità per approvarlo.

Il compromesso non prevede l'obbligo a introdurre un salario minimo per legge, anche se la maggioranza degli stati, 21 su 27, una legge ce l'ha (in Italia se ne sta discutendo). Né fissa un livello comune dei salari minimi. Che si tratti di legge o di un frutto della contrattazione collettiva, ci sarà una griglia di principi comuni perché i lavoratori siano adeguatamente retribuiti, base del contratto sociale politico che tiene insieme le società. Motivo: per molti lavoratori la tutela del salario minimo è inadeguata. Dal 2010 al 2019 i "working poors" sono aumentati del 12% nella Ue, 1 lavoratore su 10 è al di sotto della soglia di povertà. In Italia sono passati dal 9,5% al 12,2% dei lavoratori attivi.

Gli Stati dovranno verificare se il salario minimo legale esistente è sufficiente ad assicurare un livello

di vita decente sulla base di un quadro comune. Per determinarli e aggiornarli vanno considerati potere d'acquisto, costo della vita, livello e tasso di crescita dei salari, produttività. Un parametro di riferimento indicativo è il livello del 60% del salario mediano lordo o del 50% del salario medio. L'aggiornamento periodico e puntuale. Le trattenute non devono discriminare e devono essere proporzionate. Le parti sociali devono partecipare a questo sistema. E ancora: il minimo legale può essere «aggiustato con meccanismi automatici di indicizzazione». Una specie di "scala mobile" in vigore già in diversi Stati: se questo è il caso si aggiusta ogni due anni, se non esiste ogni quattro.

Poi la promozione della contrattazione collettiva sui salari, considerata decisiva dato che i paesi in cui è molto sviluppata tendono ad avere una percentuale inferiore di lavoratori a basso salario, minori disuguaglianze salariali e salari più elevati. La direttiva prevede che gli Stati in cui la copertura della contrattazione collettiva è inferiore all'80% dei lavoratori devono definire un piano d'azione per promuoverla. Infine il lato diritti: gli Stati devono monitorare la situazione salari, garantire che i lavoratori possano accedere alla risoluzione delle controversie e usufruiscano della possibilità di ricorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Bruxelles. La presidente della Commissione Ursula von Der Leyen

‘
**Von der Leyen: nuove norme a tutela della dignità delle persone
In aumento i lavoratori a basso reddito**



QUALITÀ DELLA VITA
CARTA PNRR
PER RIDURRE
LE DISTANZE
TRA TERRITORI

di **Alessandro Rosina**

— a pagina 17

Mancare l'appuntamento con il Pnrr condannerà i Comuni alla marginalità

Qualità della vita e denatalità

Alessandro Rosina

Nessuna provincia vince e nessuna perde nella classifica della qualità della vita. Vince o perde tutto il Paese. Vince quando la grande varietà che esprime il suo territorio è aiutata a diventare valore. Perde quando le differenze interne sono alimentate dalle diseguaglianze. Vince quando tutte le fasi della vita sono vissute positivamente con le proprie specificità e in relazione virtuosa tra di loro. Perde quando si creano squilibri, soprattutto dal basso, che portano a uno scadimento progressivo a danno di tutti.

Questo significa che se l'Italia vuole ripartire dopo l'impatto della pandemia ripensando e riorientando il proprio percorso di sviluppo, deve farlo attraverso meccanismi in grado di generare valore all'interno di un sistema spazio-temporale che ha come coordinate la dimensione territoriale e le dinamiche generazionali. I dati sugli indicatori di benessere presentati domenica al Festival dell'Economia di Trento e pubblicati lunedì su queste pagine, hanno come pregio principale proprio quello di fornire un quadro su scala provinciale della qualità della vita e nelle varie fasi della vita. Quando si sintetizzano indicatori diversi nessuna metodologia è esente da limiti. Ciò che rende solido il ritratto fornito è l'uso di un ampio set di dati su vari ambiti. In questo modo nessun indicatore può da solo condizionare il risultato finale e allo stesso tempo vengono integrati diversi aspetti delle condizioni di benessere che interessano la vita quotidiana dei cittadini. Inoltre l'informazione di rilievo, nell'esercizio proposto, è il posizionamento relativo delle varie province e la possibilità di valutarne l'evoluzione nel tempo. Dopo la prima edizione dell'anno scorso, già quest'anno è possibile apprezzare le variazioni. Se è vero che i dati del 2021 portano ancora in sé i limiti del percorso passato e l'impatto della crisi sanitaria, qualche segnale di ripresa inizia già a vedersi, in particolare nelle province lombarde. Ma più che il recupero dei livelli passati sarà interessante vedere nei prossimi anni quali aree del Paese faranno i maggiori passi in avanti cogliendo gli investimenti e i progetti del Pnrr come opportunità di sviluppo coerente con le specificità del proprio contesto economico e sociale.

Il potenziamento della rete dei centri per l'impiego e degli asili nido sono due esempi di forte investimento strategico, in grado di far fare un salto di qualità al Paese, superando carenze sul territorio che hanno alimentato squilibri demografici e diseguaglianze sociali, vincolando verso il basso, in particolare, l'occupazione femminile e giovanile. Se finalmente le risorse sono disponibili, il successo dipenderà dalla effettiva implementazione in coerenza con le specifiche caratteristiche ed esigenze dei contesti locali. Per farlo, superando anche resistenze e sfiducia, è neces-

sario attivare circoli virtuosi alimentati da un *welfare* di comunità. L'emergenza Neet, i giovani che non studiano e non lavorano, è un esempio di sfida che chiede risposte sul territorio, sia in termini di politiche attive, in grado di fare da raccordo in tutta la transizione scuola-lavoro, sia attraverso un'alleanza locale, tra istituzioni pubbliche, scuola, aziende, associazioni di giovani e famiglie.

Sul fronte dei nidi, non basta costruirne di nuovi con finanziamenti che arrivano dall'alto. Devono essere utili e funzionali, con modalità in grado di favorire un circuito virtuoso tra domanda e offerta. La presenza dei servizi per l'infanzia è condizione necessaria ma non sufficiente, per una ripresa delle nascite. Serve un contesto più ampio favorevole. Non a caso, l'indicatore di sintesi sui bambini è quello che maggiormente discrimina tra Nord e Sud. Va, inoltre, osservato che il numero medio di figli per donna risulta maggiore a Trento che ad Aosta. La prima provincia mantiene una posizione elevata – la settima – sia nella dimensione dei bambini che in quella dei giovani, mentre Aosta passa rispettivamente dalla prima alla 37esima. La fascia dei giovani ha una rilevanza cruciale, perché se le nuove generazioni non trovano un contesto attrattivo dove si può coniugare lavoro, abitare e scelte di vita, il loro contributo allo sviluppo vitale del territorio rimane debole. L'indicatore più sensibile sulla presenza di queste condizioni è la natalità. Bolzano e Trento occupano le posizioni più elevate per numero medio di figli, mentre Aosta scivola nella seconda metà della classifica per le difficoltà a essere attrattiva pur avendo molte potenzialità, come mostra una recente ricerca commissionata dalla Regione. Anche le grandi città si trovano con una natalità bassa che si correla a livelli bassi sul versante giovani. In questo caso non per mancanza di attrattività legata alle opportunità di lavoro, ma per tutti gli altri aspetti. Pesa il costo degli affitti, ma anche un livello di servizi che fatica a stare al passo con la complessità dell'organizzazione dei tempi di vita e lavoro dei centri metropolitani, dove più alta è anche la qualità attesa. Gli stessi contesti che presentano condizioni migliori per gli anziani, senza un rinnovo generazionale solido e di qualità sono destinati a veder aumentare nel tempo l'invecchiamento demografico con crescente difficoltà a garantire servizi di qualità per tutti.


Nel complesso, si conferma un ritratto con ampia variabilità, non scontato, sia in positivo che in negativo. Tranne pochi casi è difficile trovare province posizionate sempre in cima rispetto a tutte le tre fasce d'età e province sempre in fondo. Anche Messina, che non va mai sopra il 75esimo posto, sui giovani fa meglio di Milano e Roma. Nel recente libro *Città Italia* di Roberto Bernabò, che delinea «i nodi chiave di un'Agenda urbana per il governo della provincia italiana», un focus è proprio dedicato a Messina e agli interessanti segnali di vitalità sociale che sta esprimendo. La classifica del Sole 24 Ore non deve, quindi, né rassicurare né portare a rassegnazione. Ogni territorio combina

elementi di forza assieme a limiti e fragilità. È necessario sia prendere consapevolezza dei primi sia assumere un impegno responsabile verso i secondi, cogliendo l'occasione dei fondi del Pnrr per avviare processi di sostanziale miglioramento. Se finora la mancanza di risorse è stata

per i Comuni un alibi, non utilizzare virtuosamente i finanziamenti rischia di diventare una colpa che condanna a un futuro di basso sviluppo e marginalità.

@AleRosina68


© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL LIBRO DI ROBERTO BERNABÒ
Si intitola *Città Italia* il libro del vicedirettore del Sole 24 Ore, Roberto Bernabò, edito dal Sole 24 Ore. Nel volume, Bernabò delinea «i nodi

chiave di un'Agenda urbana per il governo della provincia italiana». Un focus è dedicato a Messina e agli interessanti segnali di vitalità sociale che la città sta esprimendo.

LA CLASSIFICA



IL SOLE 24 ORE, 6 GIUGNO 2022
Sul Sole 24 Ore del lunedì, la classifica della qualità della vita. Approfondimenti e articoli e sul sito



Legali, part time nella p.a. sempre incompatibile

L'incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense trova applicazione anche per gli iscritti all'albo degli avvocati in data precedente all'entrata in vigore della legge 662 del 1996, che aveva esteso il regime opzionale per contemperare la reintroduzione del divieto generalizzato con le esigenze organizzative dei dipendenti pubblici a tempo parziale. È quanto si legge sul sito del Consiglio nazionale forense, che in data 6 giugno ha pubblicato sul proprio sito un intervento sulle decisioni della Cassazione sull'incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico. Il tema è tornato di forte attualità con l'avvento dell'ufficio per il processo; il primo decreto dava agli avvocati la possibilità di partecipare ai bandi senza cancellarsi dall'albo. Un successivo provvedimento (dl 17/2022) ha invece previsto l'incompatibilità. «La disciplina prevista dalla l. 339/2003», si legge sul sito del Cnf, «che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango costituzionale nonché l'indipendenza della professione, trova applicazione anche nei confronti di chi abbia ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. 662/1996 - cui va esteso il regime opzionale appositamente previsto per contemperare la reintroduzione del divieto generalizzato con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale, già ammessi dalla legge dell'epoca all'esercizio della professione legale». Questo perché un'operatività «limitata solo per l'avvenire otterrebbe il risultato irragionevole di conservare ad esaurimento una riserva di lavoratori pubblici part-time, contemporaneamente avvocati, all'interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona».

© Riproduzione riservata



La legge delega riscrive le regole. Nei decreti si fisseranno le nuove soglie del regime

Forfettari, scivolo di due anni

Per coloro che superano la soglia ma manterranno i benefici

DI GIULIANO MANDOLESI

In arrivo lo scivolo biennale su opzione per i contribuenti forfettari che sfiorano il limite dei ricavi/compensi fissato a 65mila euro, soglia attualmente invalicabile se si vogliono mantenere i benefici regime agevolato. Restano da definire limiti e modalità di opzione per evitare possibili condotte "elusivistiche" dei contribuenti. Secondo quanto riportato nel testo della delega fiscale, così come modificato dall'accordo di maggioranza, tra i principali interventi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi vi sarà anche l'introduzione di una "exit tax" ad hoc per alleviare gli effetti determinati della perdita del regime agevolato e il correlato ritorno all'irpef "ordinaria" per i contribuenti forfettari che superano i 65mila euro di ricavi/compensi. Così come strutturato nella delega, il nuovo siste-


ma dovrà prevedere per i due periodi d'imposta successivi al passaggio dal regime forfettario a quello ordinario, la possibilità per i contribuenti interessati di applicare un'imposta sostitutiva con aliquota ancora da determinare ma sicuramente maggiore di quella del 15% a patto però che lo splafonamento del limite dei 65mila euro non superi una soglia ancora non stabilita.

Attualmente infatti i soggetti che conseguono ricavi o compensi superiori ai 65mila euro o che non rispettano uno dei requisiti di permanenza dettati dalla norma che disciplina il regime forfettario (articolo 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014) perdono completamente i benefici del regime agevolato a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno o si manifesta una delle previste fattispecie. Caratteristica rilevante della nuova imposta sostitutiva inoltre sarà quella di non essere regime au-

tomaticamente applicato in caso di splafonamento ma, stando al tenore letterale della delega fiscale, sarà di fatto su base opzionale consentendo quindi ai contribuenti di scegliere l'applicazione dello "scivolo" o il passaggio diretto all'irpef ordinaria. Automaticamente applicato invece sarà il regime "ordinario" qualora lo sfioramento dei ricavi/compensi di 65mila euro determinerà il superamento anche dell'ulteriore limite ancora da individuare. L'opzionalità della nuova exit tax può essere determinante qualora nell'anno successivo a quello dello splafonamento vi sia una riduzione di rilievo dei ricavi/compensi tale da permettere il totale abbattimento del reddito prodotto con i costi di competenza dell'anno. Anche lo scivolo infatti è presumibile abbia la struttura fiscale del regime a forfait con impossibilità di dedurre analiticamente i costi sostenuti poiché indirettamente considerati tramite l'abbattimento automatico del reddito

grazie ai coefficienti di redditività. Il regime forfettario ed il relativo scivolo infatti possono non essere sistemi convenienti qualora il margine dell'attività sia basso ovvero quando l'importo dei costi sostenuti è ben più alto delle percentuali che determinano la forfettizzazione del reddito imponibile. Nella delega viene espressamente indicato che il nuovo sistema di fuoriuscita agevolata dal forfettario dovrà prevedere appositi meccanismi applicativi idonei ad evitare comportamenti elusivi da parte dei possibili fruitori. Tra questi vi sarà anche l'indicazione della modalità di opzione che non potrà che essere manifestata tramite comportamento concludente da parte del forfettario in exit tax (indicando magari una disposizione nelle fatture elettroniche) per poi essere indicata anche nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui si è determinata la fuoriuscita dal regime (o in quella successiva).

© Riproduzione riservata



Per i due periodi d'imposta si applicherà una nuova aliquota



Pronta la piattaforma Pnd
Notifiche della Pa sulla app
con avvisi via smartphone —p. 40

Notifiche della Pa sulla app con avvisi via smartphone

Pa digitale

**Publicato il decreto
attuativo della Piattaforma
notifiche digitali**

**Sarà possibile delegare
altri soggetti ad accedere
alla propria posizione**

**Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce**

A grandi passi verso la piena operatività della Pnd (Piattaforma notifiche digitali) che permetterà di sostituire le raccomandate cartacee con comunicazioni elettroniche indirizzate a cittadini, imprese, enti e associazioni dotati di un domicilio digitale: con decreto della presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Trasformazione digitale datato 8 febbraio 2022, n. 58, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 130 del 6 giugno scorso e in vigore dal prossimo 21 giugno, sono state infatti disciplinate le relative regole di funzionamento, individuandone non solo modalità di adesione e accesso per pubbliche amministrazioni e per i destinatari, ma anche la messa a disposizione di avvisi di cortesia e l'accesso ai fini della consultazione di tutti i documenti informatici oggetto di notificazione.

Di assoluto interesse la possibilità di delegare un altro soggetto ad accedere per proprio conto al fine di reperire, consultare ed acquisire atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, i quali saranno tutti univocamente individuabili e ricercabili in quanto associati ad un codice Iun (Identificativo univoco notifica). In questo senso, tra i diversi canali digitali utilizzabili, quello che

avrà un rilievo, usabilità e diffusione maggiori sarà la App IO e cioè il punto di accesso telematico che permette ad esempio agli utenti di abilitare il servizio di messaggistica, così da ricevere anche gli avvisi di cortesia in modalità informatica contenenti le informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione, e quindi mittente, Iun, modalità su come accedere alla piattaforma e ottenere copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.

Dopo il completamento di una fase di test per verificarne il corretto funzionamento, a cura di PagoPa, e l'on-boarding delle pubbliche amministrazioni aderenti, verrà quindi messa a disposizione una sorta di buca delle lettere digitale da cui cittadini e imprese potranno avere accesso, in qualsiasi momento, al proprio cassetto notifiche non solo per "ritirare" direttamente l'atto ma anche per effettuarne il relativo pagamento, se richiesto e necessario.

La riduzione dei tempi di comunicazione tra cittadini, imprese e amministrazioni è infatti assicurata dal meccanismo stesso di funzionamento della piattaforma, con invio e ricezione in tempo reale di avvisi, atti e ogni tipologia di comunicazione e contestuale abbattimento delle spese vive di stampa cartacea e di spedizione degli atti, oltre alla garanzia della certezza dell'avvenuta notifica con diminuzione delle contestazioni di mancato recapito.

La procedura di recapito per i cittadini che non possiedono un domicilio digitale continuerà comunque a realizzarsi avvalendosi della posta ordinaria. L'adesione alla piattaforma è prevista su base volontaria, sia per le amministrazioni che per i destinatari degli atti. Per cittadini e imprese, l'autenticazione alla piattaforma tramite le credenziali Spid o la Cie (Carta d'identità elettronica), assicura la certezza di

ricevere atti e provvedimenti, non necessariamente e non solo impositivi, senza incorrere in eventuali mancati recapiti, e rafforzando la propria confidenza nei tempi di risposta delle amministrazioni e nella completa e continuativa accessibilità agli atti in qualsiasi luogo e momento come depositati presso il proprio cassetto notifiche.

I destinatari possono inoltre eleggere uno o più domicili digitali di piattaforma speciali in quanto diversificati in relazione ai vari mittenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

Addio alla carta

La Pnd (Piattaforma notifiche digitali) sostituirà le raccomandate cartacee con comunicazioni elettroniche per chi ha un domicilio digitale. Verrà messa a disposizione una buca delle lettere digitale in cui si potrà accedere sia per ritirare e consultare tutti i documenti informatici oggetto di notificazione, sia per fare gli eventuali versamenti

Valido l'invio se la Pec risulta dagli elenchi pubblici

Ctp Napoli

Inesistente la notifica
da un indirizzo
fuori dall'indice nazionale

Davide Settembre

La notifica di una cartella di pagamento deve considerarsi giuridicamente inesistente qualora venga eseguita da un indirizzo di posta elettronica certificata che non risulti dai pubblici elenchi. È questo, in sintesi, quanto hanno stabilito i giudici della Ctp di Napoli con la recente sentenza n. 3120 (presidente Genovese, relatore Di Pastena).

Il caso in esame traeva origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata dall'agenzia Entrate Riscossione a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, in base all'articolo 36-bis del Dpr 600/1973. In particolare, il ricorrente, tra gli altri motivi, aveva eccepito l'inesistenza giuridica del suddetto atto in quanto notificato da un indirizzo di posta elettronica certificata non ricompreso negli elenchi ufficiali.

I giudici campani hanno accolto il ricorso ed hanno annullato la cartella. Il collegio ha evidenziato in primis che, secondo quanto disposto dall'articolo 3-bis della legge 53 del 1994 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi... La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».

Al riguardo, è stato anche ricordato che il Dlgs 82 del 2005 (il Codice dell'amministrazione digita-

le) ha previsto l'istituzione del pubblico elenco dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec). Inoltre, è stato osservato che, in base all'articolo 26 del Dpr 602 del 1973, la notifica della cartella deve essere eseguita a mezzo di Pec all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec), ovvero all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.


In definitiva, dall'analisi delle suddette norme, emerge che è stato ritenuto necessario che l'attività di notifica avvenga attraverso l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi al fine di assicurare la certezza della provenienza nonché della destinazione degli atti. Peraltro, non va sottaciuto che tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 3709/2019 e 9893/2019 e le ordinanze n. 9562/2019 e 17346/2019. In particolare, la Suprema corte, con l'ordinanza n. 17346/19, ha osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata se il notificante utilizza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata che non risulta da pubblici elenchi, in base all'articolo 3-bis.

Ciò premesso, i giudici hanno concluso che, sulla base della documentazione prodotta, l'agenzia delle Entrate Riscossione aveva trasmesso la cartella di pagamento, per la notifica, da un indirizzo Pec diverso da quello presente nel pubblico registro e che, per tali ragioni, la stessa notifica doveva considerarsi inesistente.

Merita infine segnalare che si registrano alcune sentenze di merito dello stesso segno (Ctp Roma n. 2799, Ctp Perugia n. 379 del 2019 e Ctp Reggio Calabria n. 3369 del 2021).

© RIPRODUZIONE RISERVATA





DATARO

Fascicolo sanitario online
 L'Italia viaggia a due velocità

di **Milena Gabanelli** e **Simona Ravizza**
 a pagina 27

Referti medici online: un'Italia a due velocità

FASCICOLO SANITARIO, 10 ANNI DI ILLUSIONI: SU 100 PRESTAZIONI
 ESEGUITE, L'EMILIA ROMAGNA NE PUBBLICA 91, LA LOMBARDIA 31,
 IL LAZIO 19. TRE MINISTERI PROVANO A CAMBIARE CON I FONDI PNRR

di **Milena Gabanelli** e **Simona Ravizza**

L'informatica ci semplificherà la vita! Da più di un decennio ci dicono che per accedere ai servizi della pubblica amministrazione dobbiamo fare la Pec, e poi lo Spid. E i cittadini italiani diligenti hanno eseguito. Poi succede che cambi medico e ti chiede di portargli tutti i referti della tua storia sanitaria. Succede che vai a fare gli esami del sangue e per ritirarli devi fare la fila allo sportello e non puoi fare il pagamento del ticket online.

Nasce nel 2012 il fascicolo sanitario elettronico, tecnicamente abbreviato in Fse (decreto-legge 179/2012 del governo Monti). L'obiettivo è poter accedere a referti ed esiti delle prestazioni mediche sul computer di casa, dell'ufficio o sul telefonino senza fare file agli sportelli, consentire ai medici di famiglia e agli specialisti di condividere le nostre informazioni clinico-sanitarie senza farci ripetere inutilmente esami e visite e far sì che se ci spostiamo da una regione all'altra per curarci non siamo costretti a viaggiare con una valigia di documenti. Formalmente il fascicolo è stato attivato da tutte le Regioni, ma il suo effettivo utilizzo è tutt'altra storia. Andiamo a vedere l'origine di questi dieci anni di illusioni e menzogne (su *Corriere.it* sono pubblicati in originale anche i documenti con tutti i numeri).

Non ci sono tutti i documenti

Prendiamo come riferimento gli ultimi due anni, visto che prima poteva andare solo peggio. Su 100 prestazioni erogate, 91 sono consultabili dentro l'Fse in Emilia-Roma-

gna, 60 in Toscana, 43 in Piemonte, 31 in Lombardia, 27 in Basilicata, 19 in Lazio, 4 in Sicilia, 3 in Liguria, 1 in Calabria e in Campania. Questi dati emergono dalle «Linee guida per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico» a pagina 13. Se entriamo poi nel dettaglio succede che, a parte i referti di laboratorio che normalmente vengono pubblicati, nel terzo trimestre 2021 dentro al fascicolo non c'è traccia di una lunga serie di prestazioni:

1) manca il 65% degli esiti esami istologici (anatomia patologica), e 14 Regioni su 21 sono addirittura a zero (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria);

2) non c'è il 45% dei referti delle visite specialistiche: 11 Regioni non ne pubblicano nemmeno uno (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria);

3) nessuna traccia del 40% dei risultati radiologici: zero in 8 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Puglia e Sicilia);

4) assente anche il 35% dei verbali di Pronto soccorso: zero in 7 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise e Sicilia);

5) indisponibile il 35% delle lettere di dimissione ospedaliera: zero in 7 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, provincia autonoma di Bolzano, Sicilia).

Per quel che riguarda il cittadino, oltre a poter consultare gli esiti dei propri esami del sangue (e questo avviene quasi sempre) era stato promesso l'accesso al proprio libretto vaccinale e la possibilità di scegliere

o cambiare il proprio medico di famiglia: in 9 Regioni non è possibile fare la prima cosa, in altre 9 la seconda. In 11 non è possibile pagare le prestazioni, e in 14 fare le autocertificazioni delle esenzioni per reddito.

Dati caricati male

I motivi dell'inefficienza variano da Regione a Regione. La Lombardia e il Piemonte inseriscono rispettivamente un aggiuntivo 46,7% e 14,3% di referti, ma in modo poco utile, perché vengono caricati dei semplici pdf. Cosa vuol dire in pratica? Il medico per sapere che la pressione massima del paziente il giorno X è di 150, il giorno Y di 140, il giorno Z di 155, deve aprire ogni volta un pdf diverso, come se fossero tanti fogli inviati per fax, mentre gli strumenti informa-

tici permetterebbero di avere un'unica tabella dov'è possibile vedere a colpo d'occhio l'evoluzione della pressione, che è poi quel che serve al medico, visto che i tempi di visita sono sempre più brevi.

Fra Regioni i dati non dialogano

Anche quando i documenti sanitari sono inseriti non possono essere scambiati tra Regioni e, quando avviene, è con estrema difficoltà. Per esempio: se un paziente è di Genova e sta male a Roma, o viceversa, l'accesso alle cartelle cliniche è quasi impossibile perché ciascuna Regione parla un diverso linguaggio informatico, e ciò impedisce l'apertura del fascicolo sanitario elettronico. Quindi, si rifà la trafila di esami.

Lo utilizza un cittadino su tre

Siccome dentro al fascicolo ci sono poche informazioni, i cittadini a loro volta non lo utilizzano come punto di riferimento. In questo va considerato il fatto che abbiamo una popolazione anziana con poca dimestichezza all'uso dell'informatica, anche quando la procedura è semplice. Se guardiamo le statistiche nel 2021, solo il 38% della popolazione conosceva l'esistenza del Fse e lo usava il 12%. La pandemia ne ha fatto scoprire l'utilizzo: per scaricare i referti dei tamponi, i certificati vaccinali e il green pass. Ma ancora oggi la percentuale di diffusione è bassa: il 55% sa che esiste, il 33% lo usa (Osservatorio Sanità digitale del Politecnico di Milano).

I soldi europei

Il Pnrr ha stanziato 1,38 miliardi di euro per

fare due cose: 1) attrezzare le Regioni con gli strumenti informatici e le competenze necessarie a caricare davvero i dati clinici dei pazienti e condividerli tra medici, ospedali pubblici e privati accreditati; 2) adottare un unico sistema informatico nazionale in modo che tutte le Regioni siano in grado di parlarsi tra loro.

Cosa è stato fatto finora


Sono stati avviati i programmi pilota in sei Regioni (i tecnici stanno lavorando con Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Puglia per aumentare il numero di documenti presenti sul fascicolo e per migliorare lo scambio di dati tra Regioni). Con il Dl del 27 gennaio 2022 numero 4 (art. 21) viene data la possibilità di creare regole uniformi su tutto il territorio nazionale e istituire l'Agenzia per coordinare l'evoluzione digitale dei sistemi sanitari regionali. Le Linee guida sono state approvate: quindi è stato chiarito una volta per tutte quanti e quali documenti è obbligatorio inserire (la lista è pubblicata sempre su *Corriere.it*). Inoltre è previsto l'invio di tecnici ministeriali per aiutare le Regioni a digitalizzarsi. Finora, infatti, una delle loro difficoltà è stata anche la mancanza di personale dedicato.

L'imbutto dei medici di famiglia

Anche i medici di base devono compilare il «patient summary», ovvero il profilo sanitario sintetico, che deve contenere la storia clinica del paziente con l'indicazione di eventuali malattie croniche, trapianti, terapie farmacologiche in corso, allergie e reazioni avverse a farmaci. Oggi 18 Regioni su 21 non lo compilano (tranne Val d'Aosta, Umbria Sicilia dove i medici vengono pagati per farlo). E qui il tema è politico: cosa fare per convincerli? Pagarli di più per tenere aggiornata una scheda che a ragion di logica dovrebbe già essere inclusa nei loro compiti? Sta di fatto che i fondi sono vincolati al raggiungimento entro la fine del 2025 dell'85% dei medici di base collegati, e all'inserimento dei documenti da parte di tutte le Regioni entro giugno 2026. In caso contrario i soldi andranno perduti. Al progetto lavorano tre ministeri: Salute, Transizione digitale e il Mef.

Dataroom@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DATAROOM

Guarda il video sul sito del «Corriere della Sera» nella sezione Dataroom con gli approfondimenti di data journalism

A che cosa serve

Per accedere alle nostre informazioni sanitarie da **computer** di casa, ufficio o **telefonino**

Per condividere le informazioni clinico-sanitarie fra **medici di famiglia e specialisti**

Condivisione dei dati fra Regioni



Che cosa non funziona

Non tutte le prestazioni finiscono nell'Fse. La percentuale cambia da regione a regione

Le Regioni non si parlano perché usano linguaggi informatici diversi


Dati caricati dentro ad un pdf, è come avere tanti fogli e ogni volta devi aprire un documento diverso

Manca il Profilo Sanitario Sintetico perché i medici di famiglia non lo compilano, in 18 Regioni su 21

Fonte: Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico, Dipartimento per la trasformazione digitale e Ministero della Salute, 27/03/2022


Cosa fanno le Regioni

Su 100 prestazioni quanti documenti sono consultabili



I documenti pubblicati


Dati relativi al 3° trimestre 2021, in %



Chi conosce il Fascicolo sanitario elettronico

Campione: 1.000 cittadini, dati in %

Prima della pandemia



A seguito della pandemia



Fonte: Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, maggio 2022

Fonte: Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico, Dipartimento per la trasformazione digitale e Ministero della Salute, 27/03/2022

